

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Modifica delle modalità di pagamento degli interessi di conti correnti e aperture di credito

La nuova disciplina relativa alla produzione degli interessi nelle operazioni bancarie pone un aspetto di particolare interesse riguardante il pagamento degli **interessi debitori** eventualmente maturati nei rapporti di conto corrente e apertura di credito (inclusi sconfinamenti). Essi non saranno più regolati in conto corrente trimestralmente, ma saranno **conteggiati in ragione d'anno e dovranno essere pagati alla Banca di norma il 1° marzo dell'anno successivo**.

A differenza della previgente normativa, alla scadenza gli interessi debitori maturati non potranno essere addebitati automaticamente sul conto corrente, se non previa autorizzazione del Cliente

Al fine di consentire una scelta consapevole da parte della clientela sul rilascio o meno dell'autorizzazione, riteniamo doveroso attirare l'attenzione dei titolari dei rapporti interessati sui seguenti aspetti:

- alla data di esigibilità, gli interessi debitori **devono essere pagati alla Banca**;
- l'autorizzazione all'addebito sul conto corrente rappresenta una modalità di pagamento che **garantisce l'automatismo** dello stesso alla scadenza;
- il rilascio di tale autorizzazione è **libero ed espresso**; l'autorizzazione è **sempre revocabile** prima che l'addebito abbia avuto luogo;
- in mancanza dell'autorizzazione all'addebito sul conto, il Cliente **ogni anno dovrà attivarsi** per onorare il debito secondo una delle altre modalità di pagamento accettate dalla Banca; per il caso di conti correnti cointestati, ogni cointestatario deve prestare il proprio consenso;
- il **mancato pagamento** comporta l'**applicazione al Cliente di interessi di mora** e può esporre il Cliente a **conseguenze negative**, come segnalazioni pregiudizievoli presso le banche dati creditizie (Centrale dei Rischi) ovvero **azioni di recupero del credito** da parte della Banca.